

SISTI vinto il ricorso al Tar contro il Comune di Ciampino sulla delibera di bilancio"aa

“È stata pubblicata il 9 novembre la Sentenza n. 11588/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio ricorso numero 7245 del 2020, proposto dalla consigliera di minoranza Gabriella Sisti, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Forestiero, che ringrazia per la professionalità e preparazione che ha dimostrato nel rappresentare le mie istanze davanti al TAR per l'annullamento della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 03.08.2020, avente ad oggetto l'approvazione del Rendiconto di Gestione 2019.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio promosso come Consigliere Comunale ho agito per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale riguardante l'approvazione del rendiconto di gestione per l'anno 2019;

Tra i motivi principali del ricorso, l'avvocato Forestiero Raffaele – ha esplicitato la sussistenza della legittimazione ed interesse della Consigliera Gabriella SISTI in quanto l'atto era gravato da vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando, nello specifico, la lesione delle prerogative consiliari, stanti le tempistiche con le quali la relazione dell'organo di revisione è stata resa disponibile (in data 17 luglio ai Componenti della Commissione Economica e finanziaria ed al Capigruppo consiliari ed all'intero Consiglio tra il 20 ed il 21 di luglio), tenuto conto della data di convocazione del Consiglio comunale (24 luglio 2020) e di approvazione della deliberazione (3 agosto 2020),

La SISTI sottolinea, altresì, che neppure il Presidente del Consiglio Comunale informato via PEC della motivata assenza e richiesta di rinviare la seduta del Consiglio Comunale per rientrare nel rispetto delle tempistiche definite dalla legge abbia dato riscontro;

– alla camera di consiglio del 28 ottobre 2020, il Collegio, ha valutato la sussistenza dei presupposti per la definizione della controversia;

Ritenuto legittimo il ricorso promosso dalla Consigliera Gabriella SISTI riconoscendo i vizi de dotti dai seguenti profili:

- erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare;
- violazione dell'ordine del giorno,
- inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; più in generale, **PRECLUSIONE IN TUTTO O IN PARTE DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'INCARICO RIVESTITO DAL CONSIGLIERE COMUNALE.**



La sentenza dice inoltre che risulta comprovata la violazione delle previsioni del D. Lgs. n. 267 del 2000 (di seguito TUEL), non essendo neppure in contestazione che la relazione dell'organo di revisione è pervenuta in data 15 luglio 2020, è stata inviata in data 17 luglio ai sedici membri della Commissione economico finanziaria nonché agli undici Capigruppo Consiliari, inclusa la ricorrente, ed è stata resa disponibile solo successivamente e, segnatamente tra il 20 ed il 21 luglio, a tutti i componenti del Consiglio, mentre la deliberazione gravata è stata approvata il 3 agosto 2020, antecedentemente al termine di venti giorni stabilito dalla normativa primaria di riferimento;

Ai sensi dell'art. 227 comma 2 Tuel, infatti, il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni;

il ritardo nella messa a disposizione dei consiglieri della relazione dell'organo di revisione determina

